



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1309

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011 - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2010/1316)

L'anno duemiladieci addi ventisei del mese di Novembre, alle ore 13:00, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	A
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	P
DE PASCALE AUGUSTO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAI O VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA , partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 commal del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

- che il comma 27 dell'art. 14 del decreto legge n. 78 del 31/5/2010 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che "fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- che il citato comma 3 dell'art. 21 della legge relativa alla "delega al Governo in materia di federalismo fiscale" stabilisce:

"Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

omissis...

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;"

- che il successivo comma 4 dell'art. 21 della legge su indicata, "delega sul federalismo fiscale" stabilisce:

"Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

omissis...

e) funzioni nel campo della tutela ambientale";

- che il D.P.R. n. 194 del 31-1-1996, avente ad oggetto "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali al comma 3 dell'art. 2 lettera e) punto e), nell'ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizi per i comuni al n. 04) comprende il servizio smaltimento rifiuti;

Inoltre, l'ultima parte del successivo comma 30 dell'art. 14 stabilisce che "Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata";

- che il comma 11 dell'art. 238 del D.L. 152 del 3-4-2006 stabilisce che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Evidenziato che precedentemente all'entrata in vigore della legge 122 con la legge 26 del 26-2-2010 di conversione del D.L. n. 195 del 30-12-2009, il legislatore aveva stabilito, tra l'altro, con il comma 3 dell'art. 11, che dal 2011 "Le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti ((preposti all'accertamento e alla riscossione)) della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA)." Il successivo comma 5 quater aveva disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Di conseguenza, allo stato attuale la materia si presenta poco chiara nella sua concreta applicazione ed in attesa che intervengano norme successive che eliminino le contraddizioni si ritiene opportuno, in via prudenziale, prevedere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2011 le entrate e le uscite del ciclo integrato dei rifiuti, nonché delibera le tariffe;

- Vista la deliberazione consiliare n. 188 del 29.12.1995 e le successive deliberazioni di modifica n. 6 del 23.03.2005, n. 60 del 28.12.2007, n. 49 del 25.11.08 e n. 61 del 22.12.2008, esecutive a tutti gli effetti di legge, relative al regolamento per la tassa smaltimento solidi urbani del Comune di Salerno;

- Tenuto conto che nel 2011 per effetto della graduale entrata in funzione dell'impianto di compostaggio si registrano economie di spese in particolare modo per la riduzione sensibile della spesa per lo smaltimento dell'organico;

- Quantificato il quadro economico finanziario relativo ai costi da finanziare con la Tarsu che viene così sintetizzato:

totale costi comune Iva inclusa	32.753.567,25
totale costi Provincia di Salerno da coprire con la tariffa Tarsu	2.310.000,00
totale costi da finanziare	35.063.567,25
tariffa Provincia senza addizionale Comune e senza Tefa	2.310.000,00
contributo Stato per Scuole	156.324,92
contributo Conai	250.000,00
strutture comunali	220.522,00
tariffa Comune al lordo delle Addizionali comunali ex Eca del 10% ed al netto dell'Addizionale Tefa da applicare sulla tariffa base	32.753.567,25
Per tariffa base del Comune	29.206.109,39
Per addizionali comunali	2.920.610,94

Considerato, che le tariffe unitarie devono essere applicate ripartendo il carico fiscale tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche ed operando come segue:

- 1) per le Utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo, rispettivamente, al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile condotto, espressa in metri quadrati;
- 2) per le Utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri relativi ai coefficienti potenziali di produzione delle singole categorie, di cui alla tabella 3A dell'allegato 1 del Dpr 158/99;
- 3) Sulla base delle categorie individuate dal regolamento comunale, nonché delle sottocategorie approvate dalla G.C. con la deliberazione di G.C.n.1311 del 27-11-2009;

Visto il D. Lgs. n. 507/1993;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

DELIBERA

1) Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, approvare, a far tempo dal 01-01-2011, le seguenti tariffe relative alla Tarsu, distinte in tre quote due di pertinenza del Comune e la terza di pertinenza della Provincia:

RESIDENTI	2011		
1	2,18	48,60	12,07
2	2,23	87,49	21,73
3	2,30	111,79	27,77
4	2,36	145,81	36,22
5	2,45	174,97	43,46
>=6	2,54	199,27	49,50

NON RESIDENTI	2011		
Da 0 a 40 mq. n. 1 componente	3,63	48,60	12,07
Da 41 a 70 mq. n. 2 componenti	3,72	87,49	21,73
Da 71 a 90 mq. n. 3 componenti	3,84	111,79	27,77
Da 91 a 110 mq. n. 4 componenti	3,94	145,81	36,22
Oltre 111 mq. n. 5 componenti	4,090	174,97	43,46

UTENZE NON DOMESTICHE	2011
[REDACTED]	

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,18	1,25	0,41
2	cinematografi e teatri	-	-	-
	a Cinema e teatri	3,66	1,58	0,39
	b Multisala	4,12	1,60	0,40
	c Sale giochi	4,18	1,89	0,42
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	-	-	-
	a Autorimesse	1,61	1,34	0,36
	b Magazzini senza alcuna vendita diretta	2,17	1,19	0,34
4	Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi	-	-	-
	a Campeggi distributori di carburanti, impianti sportivi	2,51	1,11	0,48
	b Giostre	2,44	1,26	0,27
5	Stabilimenti balneari	2,04	0,78	0,49
6	Esposizioni. Autosaloni	3,86	2,32	0,37
7	Alberghi con ristorante	5,05	4,17	0,61
8	Alberghi senza ristorante	3,87	2,23	0,60
9	Case di cura e riposo	3,85	1,68	0,55
10	Ospedali	5,25	1,35	0,51
11	Uffici, agenzie e studi professionali	4,67	2,53	0,51
12	Banche ed istituti di credito	6,29	4,62	0,51
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	4,24	3,48	0,46
14	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze	5,61	2,24	0,48
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,49	4,25	0,45
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,13	1,58	0,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,72	1,54	0,58
18	fabbro, elettricista	3,66	1,00	0,58
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,78	1,02	0,59
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,46	2,42	0,57
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,22	1,68	0,57
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12,25	2,42	0,65
23	Mense, birrerie, amburgherie	8,93	1,18	0,63
24	Bar, caffè, pasticceria	8,35	2,44	0,65
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,92	1,67	0,51
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,48	6,36	0,51
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,10	2,73	0,45
28	Ipermercati di generi misti	7,72	7,07	0,60

29	Banchi di mercato genere alimentari	8,74	2,77	0,34
30	Discoteche, night club	7,86	3,10	0,63

- 2) Dare atto che le tariffe come sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
- 3) Dare atto che la somma relativa all'applicazione delle agevolazioni ed alle esenzioni di cui agli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento comunale TARSU è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
- 4) Stabilire, altresì, che in caso di invio di sollecito di pagamento totale o parziale, ai contribuenti saranno addebitate le spese sostenute per la prima notifica e quella da sostenere per la seconda notifica.
- 5) Stabilire, come stabilisce, che si darà corso alla presente deliberazione solo dopo la definizione, con chiarezza, delle competenze a far tempo dall'01/01/2011.

SETTORE RAGIONERIA


Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa, nonché per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 16-12-2010 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 31-12-2010

LI 16/12/2010

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE